

REGIONE LAZIO

Assessorato
Salvaguardia e Cura
della Salute

Roma, 11

22 DIC. 1995

Settore 54 Ufficio 32
Prot. N. 7441 Fascicolo 11
Riferito al Foglio N. del
Allegati
CIRC. N. 741

Ai Direttori Generali
delle Aziende UU.SS.LL.
e ai Titolari dei Centri
Regionali di Riferimento
L O R O S E D I

Oggetto: Direttive in ordine alle procedure
per autorizzare i trasferimenti per
prestazioni sanitarie all'estero.

Con deliberazione n. 10159 del 5/XII/95, esecutiva dal 20 dicembre scorso (che sarà trasmessa alle SS.VV. quanto prima), la Giunta Regionale ha provveduto a decentrare alle Aziende UU.SS.LL. gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7 del D.M. 3.XI.1989. Ne consegue che le pratiche riguardanti gli assistiti che hanno già fruito di assistenza diretta e quelli che hanno già ricevuto un parziale rimborso in regime di assistenza indiretta dovranno essere definite direttamente dalle Aziende UU.SS.LL., attenendosi alla normativa nazionale e regionale nonché ai criteri fissati dalla deliberazione di G.R. 10225 del 20.XII.94 esecutiva dal 25.1.95.

Pertanto, dal ricevimento della presente circolare, dovranno essere inviate all'Ufficio assessorile per l'Assistenza all'estero, per il previsto esame da parte dell'apposita Commissione regionale, soltanto le pratiche di cui al comma 2 dell'art. 7 del già citato D.M. 3.XI.89.

Ciò comporta una semplificazione ed un'ulteriore accelerazione della procedura, alla quale ha già parzialmente contribuito la recente sostituzione di alcuni vecchi modelli con i TRS.

Con l'occasione, apportando una leggera modifica alle circolari assessorili n. 21 e 78 del 1993, s'invitano le Aziende UU.SS.LL. ad acquisire preventivamente, nel caso previsto dal predetto comma 2 dell'art. 7 del D.M. 3.XI.89, il prescritto parere tecnico-amministrativo completo in ogni sua parte, del Centro di Riferimento competente per branca e successivamente a trasmettere la pratica alla Commissione Regionale di cui all'art. 1 del D.M. 13.5.93. Questo per sollevare i C.R.R. da adempimenti amministrativi onerosi e superflui.

22 DIC. 1995

Assessorato
Salvaguardia e Cura
della Salute

Roma, 11

Al riguardo è necessario modificare ed integrare i modelli D2 e D4 (allegati alla succitata circolare n. 21/93), affinché vi siano risposte chiare in ordine alla sussistenza dei presupposti di comprovata eccezionale gravità ed urgenza nonché sulle spese rimborsabili, sull'uso del mezzo aereo, sull'eventuale trasporto d'urgenza e sull'accompagnatore.

Giova ribadire, inoltre, che vanno scoraggiati i contatti diretti degli utenti con i C.R.R., sempre che non siano questi ultimi a richiederli per esigenze correlate a controlli sanitari. Infatti se è innegabile il ruolo centrale e dominante dei Centri di Riferimento (ai quali va assegnato personale molto qualificato, da incentivare adeguatamente), è altrettanto evidente che responsabile di tutto il procedimento è l'Azienda U.S.L., che è l'unico soggetto legittimato passivamente a stare in giudizio, che fa propria l'autorizzazione del C.R.R. ed avverso gli atti del quale soltanto è proponibile ricorso in via amministrativa (art. 4 L. 595/85).

Va, infine, precisato che l'assistito, che abbia effettuato prestazioni all'estero regolarmente autorizzate, non natura una sorta di diritto a proseguire le cure in tempi successivi né a recarsi all'estero per le sole prestazioni sanitarie "minori" collegate a quelle autorizzate. Viceversa ha diritto ad avanzare altra istanza, sulla quale dovrà esprimersi obbligatoriamente, il C.R.R. competente. Diverso è invece il caso dell'assistito, che riceve un mod. E 112 con validità semestrale, perché in attesa di trapianto. Qualora decorra tale periodo senza che vi sia, la chiamata del centro estero, l'Azienda U.S.L. può emettere un nuovo modello E 112 senza bisogno di chiedere un ulteriore parere al C.R.R.

Analogamente, qualora il caso clinico richieda una serie di prestazioni sanitarie che - a parità di patologia e di terapia principale - debbano essere ripetute più volte in tempi successivi in virtù di protocolli terapeutici o diagnostici standard, l'Azienda U.S.L. può richiedere al C.R.R. la valutazione sull'intero ciclo terapeutico o diagnostico e quindi ottenere un unico parere complessivo, che consente l'emissione di uno o più modelli convenzionali valevoli per le singole applicazioni (es.: ciclo di chemioterapia o radioterapia).

L'ASSESSORE
(Lionello COSENTINO)